



COMUNE DI TRIVIGLIANO
Provincia di Frosinone

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 11 OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Del 12.08.2020

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di agosto alle ore 17.45 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1)	QUATRANA Ennio	X	
2)	LATINI Gianluca	X	
3)	BONANNI Francesco	X	
4)	MORICONI Remo	-	X
5)	QUATRANA Ivan	X	
6)	PITOCCO Salvatore	X	
7)	CINTI Romano	X	
8)	CAPONERA Attilio	X	
9)	QUATRANA Bruno	X	
10)	QUATRANA Oreste	-	X
11)	BIITTI Alessandro	X	

Fra gli assenti risultano giustificati i seguenti consiglieri:

Assegnati N. 11

In carica N. 11

Presenti N. 9

Assenti N. 2

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i
sigg.....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **Ennio Quatrana** nella qualità di **Sindaco**

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97,c.4 a del T.U. n. 267/2000) il Segretario dott.ssa Maria Assunta Trinti

La seduta è *pubblica*

- Nominati scrutatori i Signori:

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

(x) il responsabile del servizio interessato (art.49,c.1 a del T.U. n.267/2000)

(x) il segretario comunale (art.49,c.2 e 97 c.4 b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;

(x) il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità con (art.49,c.1 del T.U.n.267/2000)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Ennio Quatrana

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Maria Assunta Trinti

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 09.09.2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267);

Dalla Residenza Comune 09.09.2020

Timbro

Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Maria Assunta Trinti

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
- () E' divenuta esecutiva il giornodecorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) ;
- (x) E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, per quindici giorni consecutivi dal 09.09.2020 al. 24/09/2020.

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio
Dr. Raffaele Allocca

E' copia conforme all'originale esistente agli atti

Li _____

Il Segretario Comunale
Dr. Raffaele Allocca



COMUNE DI TRIVIGLIANO
Provincia di Frosinone

Parere Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 11 DEL 12.08.2020

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Parere espresso in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, ex art. 49 T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nei termini seguenti:

FAVOREVOLE

Trivigliano, lì 12.08.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to dott.ssa Maria Assunta Trinti

Parere espresso in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in combinato disposto con l'art. 5 del Regolamento di Contabilità, nei termini seguenti:

FAVOREVOLE

Trivigliano, lì 12.08.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to dott.ssa Maria Assunta Trinti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 20.07.2020 recante ad oggetto “TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18-Proposta al Consiglio Comunale”;

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. »

Dato atto che con legge di conversione del dl rilancio 34/2020 il termine di approvazione del bilancio degli enti locali è prorogato al 30 settembre.

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 1 del 25/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti sulla presente deliberazione i competenti pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Acquisito altresì il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, depositato agli atti dell'Ente;

1. Con il seguente risultato della votazione:

presenti n. 9, voti favorevoli n. 7 , voti contrari n. 2

DELIBERA

2. **Di confermare**, per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.03.2019 , in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

UTENZE DOMESTICHE		
Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per PERSONA
	Euro/m ²	Euro/ Persona
Famiglie di 1 componente	0,878651	28,01
Famiglie di 2 componenti	0,985803	26,84
Famiglie di 3 componenti	1,103671	24,90
Famiglie di 4 componenti	1,178678	23,34
Famiglie di 5 componenti	1,253685	21,94
Famiglie di 6 o più componenti	1,296546	21,01
Non residenti	0,985803	26,84

UTENZE NON DOMESTICHE		
Categoria	Tariffa Totale Euro/m ²	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,355448	
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,650118	
3 Stabilimenti balneari	3,650118	
4 Esposizioni, autosaloni	3,854490	
5 Alberghi con ristorante	5,033171	
6 Alberghi senza ristorante	4,930985	
7 Case di cura e riposo	5,101295	
8 Uffici, agenzie, studi professionali	3,287323	
9 Banche ed istituti di credito	3,287323	
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4,194309	
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,194309	
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,033171	
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5,033171	
14 Attività industriali con capannoni di produzione	5,033171	
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	4,930985	
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,033171	
17 Bar, caffè, pasticceria	5,033171	
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,033171	
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	4,738501	
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,033171	
21 Discoteche, night club	4,092123	

3. **Di dare atto che** qualora, a seguito della determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 entro il 31.12.2020, dovesse quantificarsi un conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 , lo stesso sarà ripartito in tre anni a decorrere dal 2021.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del T.U. approvato con D. L.gs. 267/2000.